

CIRCOLO DIDATTICO = SAVIANO

80039 SAVIANO (NA) - Via Roma, 37 – C.F. 84003670639 - C.M. NAEE515005

e-mail: naee515005@istruzione.it -- posta cert.: naee515005@pec.istruzione.it

Tel./Fax: 0818202254 - sito web: www.primocircolosaviano.it

Prot. n. 1071/07

Saviano, 17 aprile 2018

Comunicazione n. 155

Ai docenti
Al personale ATA
p.c. DSGA
Utenti tutti
Atti/Sito web

OGGETTO: Normativa divieto di fumo e vigilanza da parte del personale preposto.

Con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il divieto di fumo nelle scuole all'Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) e all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: ***“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali eparitarie.”***. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.¹

Si ricorda, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto. Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

¹ Altri rif. normativi: v. Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo; Direttiva PCM 14/12/1995; Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004; Accordo Stato Regioni 16/12/04; Legge finanziaria 2005; Decreto Legislativo 81/2008; Decreto Legislativo n. 6 del 12 Gennaio 2016 ecc.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palma Miracollo

Palma Miracollo